



**LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE
MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI
PROCEDURA PENALE**

**LE MODIFICHE PROCESSUALI ALL'ORDINAMENTO
PENALE con particolare riferimento al concordato in appello,
all'avocazione e al controllo del PG sulle iscrizioni**

**RELATORE: DOTT. SERGIO SOTTANI – PROCURATORE
GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA**

Il controllo sulle iscrizioni

Comma 75 All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

Comma 76. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

1

Il potere di **VIGILANZA** del Procuratore della Repubblica sulla tempestiva e regolare iscrizione delle notizie di reato

2

ISCRIZIONE al registro mod. 21 e termini delle indagini

3

Pluralità di iscrizioni e **AGGIORNAMENTO** del registro degli indagati

4

Il **MONITORAGGIO** sulle iscrizione delle notizie di reato da parte del Procuratore Generale

Circolare 11 novembre 2016 in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo

L'immediata iscrizione e le **garanzie difensive** dell'imputato, dell'indagato e della persona offesa.

l'iscrizione a carico di "**persona da identificare**" ed i suoi effetti sulla determinazione del dies a quo del termine delle indagini

L'iscrizione al reg. mod 45 e il potere di **cestinazione** del PM

Criteri di priorità nella trattazione dei fascicoli tra dati normativi e indicazioni consiliari

L'incidenza della Riforma sulla responsabilità disciplinare

Inerzia del P.M., responsabilità disciplinare ed avocazione

Erroneità nell'iscrizioni al registro delle notizie di reato e rilievi disciplinare del Magistrato

Art. 129 co. 3 ter disp. Att. cpp: obbligo di dare notizia dell'imputazione

L. 103/2017 art. 1 co. 30

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero e' tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione **entro il termine di tre mesi** dalla **scadenza del termine massimo** di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello **puo' prorogare**, con decreto motivato, il termine per **non piu' di tre mesi**, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma e' di **quindici mesi** per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne da' **immediata comunicazione** al procuratore generale presso la corte di appello»;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 e' sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, **l'avocazione delle indagini preliminari**».

**Art. 407
co. 3 bis
e 412 cpp**

1

La **RATIO** della nuova ipotesi di avocazione:
meccanismo contro l'inattività del PM

2

Il **TERMINE** da cui decorre l'obbligo di
esercitare l'azione penale o di richiedere
l'archiviazione

3

La **NATURA** dell'avocazione: obbligatoria o
facoltativa?

4

E l'**art. 127** disp. Att. cpp ?

5

Il **COORDINAMENTO** tra gli Uffici di Procura
del Distretto e il contenuto della
comunicazione

Altri tempi di definizione della fase di indagine preliminare (**art. 1 co. 32**)

se il GIP non accoglie la richiesta di archiviazione fissa
udienza camerale **entro tre mesi**



a seguito dell'udienza camerale, se il GIP non indica
nuove indagini, deve provvedere **entro tre mesi**

Il legislatore non ha ritenuto
di intervenire anche sul **lasso
di tempo** compreso tra la
richiesta di archiviazione e
l'esame (delibazione) sulla
stessa

I termini sono da intendersi
come **ordinatori** e non c'è
nessuna **sanzione
processuale**

Il provvedimento di definizione delle indagini (abrogazione 409 co. 6 cpp)

Nuovo art. **410bis cpp** in tema di **nullità (tipizzate)** del decreto e dell'ordinanza di archiviazione

Reclamo al Tribunale in composizione monocratica: esercita il potere di annullamento e non quello di riforma (deve rimettere gli atti alGIP)

ANNULLA se c'è ipotesi di nullità

CONFERMA il provvedimento

Declatoria di **INAMMISSIBILITÀ**

NON ha potere di riforma (deve rimettere gli atti, non può entrare nel merito)

Condanna alle spese e nel caso di inammissibilità anche al **pagamento di una somma**

Art. 599 bis c.p.p. «Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello»

1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle **forme** previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di **concordare sull'accoglimento**, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con **rinuncia agli altri eventuali motivi**. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una **nuova determinazione della pena**, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
2. **Sono esclusi** dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, **nonché quelli contro coloro** che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. Il giudice, se ritiene di **non poter accogliere**, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso **la richiesta e la rinuncia perdono effetto**, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il **procuratore generale presso la corte di appello**, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i **criteri** idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

Il concordato in appello

**Cass., Sez. un., dep. 27 ottobre 2016,
Galtelli**

«l'appello (al pari del ricorso pe Cassazione) è **inammissibile** per difetto dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata»

**Art. 1 co. 55 (Art. 581 c.p.p.) Forma
dell'impugnazione**

Il gravame deve indicare con l'**enunciazione specifica** a pena di **inammissibilità**:

- a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
- c) delle richieste, anche istruttorie;
- d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

...

Appello: mezzo di impugnazione a critica vincolata, tendenzialmente, non devolutivo della cognizione di merito

Art. 599 bis c.p.p. (+ 602 co. 1 bis): concordato sui **motivi** di appello
contrappeso «deflattivo» alle nuove limitazioni processuali

«Art. 599 -bis (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello)

«nuovo» concordato
in appello (art.
599biscpp)
e «vecchio»
patteggiamento in
appello

1


Elementi comuni: Il testo dell'art. 599 bis commi 1 e 3 c.p.p. e quello dell'art. 602, comma 1 bis c.p.p. riproducono la formulazione abrogata dell'art. 599 commi 4 e 5 e, rispettivamente 602 comma 2 c.p.p. (disposizioni abrogate con D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008 n. 125).

2

Elementi di novità:


- 1) **599bis co.2:** esclusioni di carattere oggettivo (per una serie di reati di particolare gravità) e esclusioni di carattere soggettivo
- 2) **599bis co.4:** criteri del Procuratore Generale

Natura Giuridica
dell'istituto
(599bis cpp)



1. concordato sui motivi
2. meccanismo deflattivo
3. non necessariamente premiale

L'accordo



1. **Forma:** (589 cpp) personalmente dall'imputato o a mezzo di procuratore speciale
2. **Soggetti legittimati all'accordo:** «parti» in senso stretto, con esclusione della P.O. non costituitasi parte civile, degli enti o associazioni di cui all'art. 91 c.p.p.
E per i minorenni? (Cass. 7269/99 Rv. 213710)



Oggetto ed effetti: la rinuncia riguarda *tutti i motivi* non oggetto dell'accordo (Cass. 7060/95 Rv. 201906); è *irretrattabile* e riguarda tutti i profili di *merito e processuali*; anche questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (*nullità assolute o inutilizzabilità*); l'accordo non è unilateralmente modificabile, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr. Cass. 9857/15 Rv. 262448; Cass. 43721/07 Rv. 238688; Cass. 3593/10 Rv. 249269)

599 bis cpp: « ... concordare sull'accoglimento, **in tutto o in parte**, dei motivi di appello, con **rinuncia agli altri eventuali motivi**»

Cass. Rv. 1754/2005 Rv. 233393:

È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni anche rilevabili d'ufficio alle quali l'interessato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, quarto comma cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha **effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale**, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Cass. 6609/2000 Rv. 216965:

non è consentito all'imputato rimettere in discussione la **descrizione del fatto e la sua qualificazione giuridica** una volta che, sulla base di esse, si sia raggiunto un accordo

Cass. 3391/2009 Rv. 245920

«Dopo la definizione concordata della pena in appello a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. **non può essere dedotta l'estinzione del reato per prescrizione**, tanto nel caso in cui il relativo termine sia decorso **prima** della pronuncia del giudice di appello, quanto in quello in cui sia decorso **successivamente** ad essa»

Cass. 3143/2006 Rv. 233096

«.. la richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero, pur essendo vincolante in ordine alla misura finale della pena, non impedisce al giudice di esercitare i necessari poteri correttivi, **modificandone il relativo calcolo**».

Cass. Rv. 6011/1996 Rv. 205032:

Per la validità del patteggiamento in appello è necessario che le parti appellanti **rinuncino a tutti i motivi** non rientranti nella categoria di quelli per i quali si è chiesto concordemente l'accoglimento. Nel caso in cui la rinuncia non abbia ad oggetto tutti i residui motivi non "concordati", il patteggiamento sarebbe nullo per la parzialità dell'oggetto che, proprio per la natura pubblicistica del negozio sfugge all'autonomia deliberativa delle parti.

Cass. 20967/2009 Rv. 243546:

Il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, anche a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata **ai motivi non fatti oggetto di rinuncia**.

Sez. U, 5466/2004, Rv. 226715

«un negozio processuale che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato .. salva l'ipotesi di **illegalità della pena concordata** - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione ».

Criteria in tema di concordato, anche con rinuncia ai motivi di appello: **Direttiva del Procuratore Generale del luglio 2017**

Modalità di presentazione dell'istanza ex 599bis cpp

Onere di comunicazione alla Segreteria del Procuratore della Repubblica del circondario

Onere di interloquire del rappresentante di udienza in Corte di Appello con la Procura che ha trattato il dibattimento

Caso concreto: violazione delle **disposizioni generali del P.G.** per le quali il P.M. del procedimento in appello dovesse previamente informare il capo dell'Ufficio nei casi in cui avesse inteso aderire a richiesta di patteggiamento in appello comportante un abbattimento della pena al di sotto di parametri predeterminati nella circolare

CSM, sez. disc., n. 118/2011 in tema di esercizio in piena autonomia ex art. 53 comma 1 c.p.p. delle funzioni del magistrato del pubblico ministero di udienza

Cass. Sez. U., n. 1983/2012 (disciplinare) in tema di violazione delle regole di cautela ed uniformità date dal Capo dell'Ufficio